



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 21 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **AGRIMPORT SPA**, ai fini della concessione del trattamento di CIG in deroga *ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010*.

Sono presenti:

- Per la SOCIETA', Patrizia Signori, assistita dall'Avv. Giuseppe Avolio;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- Per la FISASCAT CISL Naz. le, Alfredo Magnifico;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martuffi.

La O.S. UILTuCS UIL Naz.le, le REGIONI VENETO e LOMBARDIA, nonché la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società opera nel settore dell'importazione e distribuzione di prodotti per l'agricoltura (inquadramento Inps "settore Commercio") e occupa alle proprie dipendenze un organico complessivo pari a 16 dipendenti, di cui n. 12 presso la sede di Bolzano, n. 2 presso la sede operativa di San Paolo d'Argon (BG) e n. 2 presso quella di Conegliano (TV);
- con comunicazione trasmessa in data 16 giugno 2011 (Prot. n. 15/VII/0013997/MA003.A001 del 20.06.11) l'Azienda ha presentato istanza ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga;
- pertanto, questo Ministero ha convocato formalmente con nota del 15.07.11 (Prot. n. 15/VII/0016481/MA003.A001) le Parti interessate alla procedura alla riunione odierna,
- nel corso dell'incontro la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, riconducibili essenzialmente alla forte perdita di fatturato conseguita alla rottura dei rapporti commerciali con il principale fornitore di riferimento. In esito alla riunione le Parti hanno, pertanto, concordato sulla necessità di ricorrere ad un periodo di Cig in deroga, al fine di garantire un sostegno la reddito ai lavoratori interessati, consentendo alla Società di traguardare l'attuare periodo di crisi.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

VISTA


l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che "le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.**

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, istanza ai fini dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), a decorrere dal 01.07.11 e sino al 31.12.11, con riguardo ad un numero massimo di **14 lavoratori**, come di seguito meglio specificato:
 - Cig a zero ore senza rotazione, 13 lavoratori, di cui n. 9 della sede di Bolzano, n. 2 presso la sede operativa di San Paolo d'Argon (BG) e n. 2 presso quella di Conegliano (TV);
 - Cig a riduzione oraria massima del 50%, 1 lavoratore della sede di Bolzano, addetto all'attività di segreteria.
2. Non troverà applicazione il criterio della rotazione, avuto riguardo alla totale sospensione dell'attività. Non saranno sospesi in Cig n. 2 lavoratori in forza all'Azienda, addetti al settore commerciale, a fronte della necessità di operare lo smaltimento del magazzino.
3. La Società, non potendo anticipare il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori a fronte dell'impossibilità di operare i dovuti conguagli, chiederà il pagamento diretto da parte dell'Inps. Al medesimo Istituto si richiederà l'anticipo del trattamento di Cig in deroga ai sensi dell'art. 7 ter, co. 3, legge 33/09 e ss.mm.ii. L'Azienda si dichiara, comunque, disponibile ad affrontare singole situazioni di difficoltà su richiesta dei lavoratori, anticipando il TFR, laddove l'emissione del provvedimento di autorizzazione del trattamento non dovesse intervenire entro le prime 4 mensilità anticipate dall'Inps.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.



6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni e Province autonome coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

ASRIMPORT S.p.A.
Letto, confermato e sottoscritto.
Via Piani, 1 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471 / 97 65 98 8 linee r.a.
ASRIMPORT S.p.A. / 97 67 89
Fax 0471 / 97 67 89
Partita IVA 0 0 1 1 9 9 0 6 0 2 1 5

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI